

STATUTO

Della “**FONDAZIONE MAGNANI-ROCCA**” con sede in Mamiano di Traversetolo (Parma)

Articolo 1

SCOPO E SEDE DELLA FONDAZIONE

Per onorare e perpetuare la memoria della sua famiglia e per continuare l'attività sociale ed educativa iniziata dal padre Cavaliere del Lavoro Giuseppe Magnani e dalla madre Donna Eugenia Rocca, il Professor Luigi Magnani ha istituito la “Fondazione Magnani-Rocca” con sede in Mamiano di Traversetolo (Parma), nella Villa Magnani, in antico denominata “Corte di Mamiano”.

La Fondazione è, una istituzione culturale e apolitica. Essa ha lo scopo di favorire e sviluppare con adeguato fondamento scientifico studi ed attività culturali di carattere letterario, artistico e musicale di interesse nazionale ed internazionale anche in collaborazione con Accademie ed Istituti di alta cultura italiana ed esteri.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere attività di ricerca e documentazione nonché l'organizzazione di convegni e manifestazioni anche musicali, seminari, mostre, in particolare per la migliore conoscenza dei maestri le cui opere artistiche di pittura e di scultura fanno parte della collezione di sua proprietà che essa conserva, incrementa ed arricchisce mediante nuove acquisizioni, al fine di offrirla al pubblico godimento presso la sede di Corte di Mamiano da cui le opere stesse non devono essere rimosse, salvo casi eccezionali che verranno di volta in volta autorizzati dal Consiglio di Gestione e comunque soltanto temporaneamente (per prestiti a esposizioni, scambi con musei ed altri enti, ecc.). Nei casi ritenuti più delicati e particolari dovrà essere consultato il Consiglio Generale, il quale potrà esprimere il proprio diniego.

La Fondazione, infine, si propone di favorire le pubblicazioni scientifiche e di istituire borse di studio nel campo della storia, della letteratura, dell'arte e della musica sempre nel quadro della diffusione della cultura, con particolare riferimento alle necessità del territorio e delle sue Istituzioni.

La sede della Fondazione è nella villa di Corte di Mamiano e comprende, oltre alle opere della collezione di cui sopra, una biblioteca nonché altre collezioni di mobili europei, tappeti, oggetti, ecc. che non dovranno essere alienati.

Ha, infine, quale sua pertinenza, un ampio parco, anch'esso inalienabile, con piante secolari che dovranno essere mantenute, per quanto possibile, secondo la distribuzione attuale.

La Fondazione potrà deliberare di aprire sedi secondarie, in Italia e/o all'estero.

Articolo 2

IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltreché dal capitale originario di cui all'atto costitutivo della stessa, e da quant'altro ad essa donato dal Fondatore in vita, più alcune opere d'arte acquisite successivamente, da un complesso di beni mobiliari ed immobiliari e da una cospicua collezione di opere d'arte tutti caduti nella successione dello stesso Fondatore di cui essa è erede universale in forza dei testamenti pubblici rispettivamente ai rogiti Badini del 2 ottobre 1984, registrato a Firenze il 22 novembre successivo al n. 14.198, ai rogiti Vincenzo del 19 ottobre 1984 registrato a Borgo Val di Taro il 22 novembre successivo al n. 1337 vol. 146 e ancora ai rogiti Vincenzo del 6 novembre 1984 registrato a Borgo Val di Taro il 22 novembre successivo al n. 1338 vol. 146.

Tale patrimonio potrà essere in futuro incrementato anche attraverso donazioni o legati ricevuti, con particolare riguardo, ad opere d'arte e a materiale bibliografico, da quanti desiderino potenziare e sostenere l'attività culturale dell'Istituzione.

È inalienabile quella parte di patrimonio costituita dalla Sede della Fondazione e sue pertinenze (parco incluso) e quanto in essa compreso come detto al penultimo comma dell'articolo precedente e, in particolare, dalla collezione di opere artistiche di pittura e di scultura.

Gli altri beni mobiliari ed immobiliari possono essere alienati su deliberazione del Consiglio Generale, per operare corrispondenti reinvestimenti finanziari e/o patrimoniali al fine, per quanto possibile, di mantenere e/o incrementare il patrimonio della Fondazione, attraverso la migliore, corretta e più diligente gestione che le circostanze economico-finanziarie del periodo suggeriranno.

Articolo 3

LE ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Le entrate della Fondazione sono, di regola, costituite dalle rendite e/o dai redditi provenienti dai beni del patrimonio della stessa e da eventuali contributi e/o elargizioni erogati dallo Stato, da Enti Pubblici e/o da qualsiasi persona fisica e/o giuridica privata

nel rispetto delle norme di legge, dai proventi derivanti dall'attività museale ed espositiva.

Articolo 4

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Le norme e le modalità attraverso le quali continuare a realizzare le finalità della Fondazione sono determinate di comune concerto tra gli Organi della Fondazione.

Sono Organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

È Organo eventuale della Fondazione:

- il Comitato Scientifico.

Articolo 5

IL CONSIGLIO GENERALE

Sono membri di diritto del Consiglio Generale:

- il Vescovo di Parma od un suo rappresentante;
- il Prefetto di Parma od un suo rappresentante;
- il Sindaco di Parma od un suo rappresentante;
- il Sindaco di Traversetolo od un suo rappresentante;
- il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia od un suo rappresentante;
- i rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel numero di due;
- il Soprintendente al Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Parma e Piacenza od un suo rappresentante;
- il Rettore dell'Università degli Studi di Parma od un suo rappresentante;
- il Presidente di Cariparma Crédit Agricole od un suo rappresentante;
- il Direttore della Biblioteca Palatina di Parma od un suo rappresentante;
- il Presidente dell'Istituto di Studi Verdiani od un suo rappresentante;
- il Direttore della Bibliotheca Hertziana di Roma od un suo rappresentante.

Sono membri per nomina del Consiglio Generale:

fino ad un numero massimo di cinque persone in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire cariche pubbliche ed esperte o cultrici delle attività artistiche e culturali e/o in amministrazione di beni, individuate e nominate dal Consiglio Generale.

I membri di nomina del Consiglio Generale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Generale dei membri per nomina così da determinare difficoltà al funzionamento dell'Organo stesso, il Consiglio Generale potrà dichiarare la revoca del membro assente e quindi provvedere alla sua sostituzione.

Analogamente il Consiglio Generale procederà nell'ipotesi di dimissioni di uno o più membri per nomina.

In caso di rinuncia, ovvero di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Generale da parte delle Autorità sopra indicate quali membri di diritto, o loro rappresentanti, il Consiglio Generale potrà dichiararne la revoca e quindi provvedere, alla loro sostituzione, secondo le regole di cui il Consiglio Generale stesso si doterà.

Articolo 6

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una, preferibilmente, entro il mese di maggio, per la predisposizione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e l'altra, preferibilmente, entro il mese di novembre, per la predisposizione ed approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo, che entro trenta giorni trasmette per conoscenza, corredandolo di idonee relazioni sulla attività della Fondazione, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta non meno di quattro Consiglieri.

La convocazione, fatta dal Presidente con invito scritto anche a mezzo posta elettronica, è recapitata almeno otto giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione precisa degli argomenti posti alla trattazione dell'ordine del giorno.

In caso di eccezionale urgenza e necessità, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi che rendano effettiva la conoscenza agli interessati della data, luogo ed ordine del giorno, almeno tre giorni liberi precedenti la convocazione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale potrà essere effettuata anche in teleconferenza.

Articolo 7

FUNZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale:

- tiene il governo della Fondazione e attribuisce le linee direttive al Consiglio di Gestione idonee a realizzare gli scopi della Fondazione, tenendo conto dei programmi scientifici e culturali elaborati dal Comitato Scientifico, ove esista;
- può redigere, se del caso, il proprio regolamento interno, quello del Consiglio di Gestione e dell'eventuale Comitato Scientifico;
- delibera in ordine agli orientamenti strategici della fondazione nonché a proposito di tutte le operazioni di straordinaria amministrazione;
- delibera ogni operazione inerente la vendita o la dismissione del patrimonio immobiliare;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- propone linee guida e progetti per la valorizzazione della collezione;
- nomina il Presidente, scegliendolo tra i suoi membri;
- nomina il Vice Presidente, scegliendolo tra i suoi membri;
- elegge cinque membri del Consiglio Generale;
- elegge i membri del Consiglio di Gestione, stabilendone il numero;
- elegge, ove lo ritenga, i membri dell'eventuale Comitato Scientifico o il Direttore Scientifico, determinandone gli eventuali compensi;
- revoca, ove ne ricorrano i motivi, i membri degli organi;
- nomina il Presidente del Collegio dei Revisori;
- modifica, adeguatamente motivando, le norme statutarie;
- delibera, adeguatamente motivando, lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 8

DELIBERE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è validamente convocato e può deliberare quando alla indetta riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri, e le delibere siano assunte a maggioranza degli intervenuti presenti.

Per le delibere relative alle modifiche statutarie il procedimento previsto è quello di cui al successivo art. 16.

A parità di voti prevale sempre la delibera appoggiata dal voto prevalente del Presidente, o del Vice Presidente in sua vece.

I verbali delle adunanze del Consiglio Generale sono trascritti in ordine cronologico in apposito registro dei verbali del Consiglio Generale, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario da questi di volta in volta nominato.

Articolo 9

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Generale nel suo seno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ed è anche il Presidente del Consiglio di Gestione.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, il quale ne esercita tutte le attribuzioni, ivi compresa quella di presiedere il Consiglio di Gestione.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, subentra il Consigliere più anziano di età con analoghe attribuzioni, ivi compresa quella di presiedere il Consiglio di Gestione.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Gestione e mantiene l'osservanza dello Statuto.

Egli convoca e presiede sia il Consiglio Generale che il Consiglio di Gestione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti idonei ed utili nell'interesse della Fondazione, anche se a lui non espressamente collegati, informandone per la ratifica il Consiglio di Gestione nella prima riunione successiva, là ove non sia riuscita una preventiva consultazione.

Le nomine del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti del Consiglio Generale non di diritto sono comunicate al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi di legge.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto da non meno di tre e fino a cinque membri. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto, oltre che dallo stesso Presidente e dal Vice Presidente, fino ad altri tre membri individuati tra i membri del Consiglio Generale.

La durata dei membri del Consiglio di Gestione fa riferimento alla durata della loro carica quale membri del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Gestione può venire convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogniqualevolta ne ravvisi la necessità nell'interesse della Fondazione, lo stesso può

venire convocato allorquando un Consigliere di Gestione ne faccia richiesta al Presidente, o chi per esso.

Le convocazioni possono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo in grado di consentire la tempestiva partecipazione degli invitati, senza formalità particolari.

Al Consiglio di Gestione può essere invitato a partecipare il Direttore Scientifico, il quale pure può farne richiesta, con facoltà di verbalizzare le proprie determinazioni.

Al Consiglio di Gestione devono essere invitati anche i Revisori Contabili.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito registro dei verbali del Consiglio di Gestione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

Articolo 11

POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione della Fondazione in attuazione degli orientamenti strategici e gestionali approvati dal Consiglio Generale, anche su proposta del Consiglio di Gestione stesso.

A tal fine, e fatte sempre salve le competenze anche autorizzatorie del Consiglio Generale, esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dello scopo della Fondazione.

Al Consiglio di Gestione compete l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Gestione redige ed approva la bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della Fondazione, sottoponendolo successivamente al parere del Collegio dei Revisori ed all'approvazione del Consiglio Generale. Il Consiglio di Gestione può redigere bilanci infrannuali.

Articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati rispettivamente (uno effettivo e uno supplente) dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Prefettura di Parma e da Cariparma Crédit Agricole.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Generale.

I Revisori durano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno e possono essere riconfermati.

I Revisori vigilano sulla gestione Amministrativa contabile della Fondazione, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme di legge, esaminano il bilancio

preventivo e quello consuntivo e ne riferiscono per iscritto al Consiglio Generale. Devono riunirsi almeno una volta al trimestre.

Assistono alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Gestione, ricevendo le relative convocazioni.

I verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito registro dei verbali del Collegio dei Revisori e sottoscritti da tutti i membri presenti all'adunanza.

Articolo 13

IL COMITATO SCIENTIFICO ED IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio Generale può istituire, motivandone la necessità e la durata, un Comitato Scientifico, con funzioni consultive, coordinato da un membro dello stesso Consiglio Generale. Potranno fare parte del suddetto Comitato anche membri esterni scelti e designati di volta in volta, a seconda delle necessità, individuate tra cultori delle materie comprese nei fini istituzionali della Fondazione.

I verbali delle adunanze del Comitato Scientifico sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito registro dei verbali del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Generale può alternativamente deliberare, motivandone la necessità e la durata, di affidare le anzidette funzioni del Comitato Scientifico ad un unico esperto, Direttore Scientifico, che abbia dato prova di potere attendere alle necessità scientifiche ed artistiche della Fondazione.

Lo stesso riferisce direttamente al Consiglio di Gestione.

L'eventuale relativo compenso dovrà essere deliberato dal Consiglio Generale.

Articolo 14

EVENTUALI COMPENSI PER I MEMBRI DEI VARI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio Generale può deliberare che ai membri del Consiglio Generale stesso, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Gestione e dell'eventuale Comitato Scientifico vengano riconosciuti, oltre al rimborso di eventuali spese, gettoni per la presenza alle riunioni, compatibilmente con la normativa in vigore.

Il Consiglio può, altresì, attribuire al Presidente, oltre al rimborso delle spese, ed in luogo dei gettoni di presenza, un compenso fisso, determinandone l'importo alla stregua dell'effettivo impegno profuso dallo stesso, nonché della consistenza delle rendite dell'Ente. Il Consiglio Generale può anche deliberare l'attribuzione di un compenso, per

il caso che si renda indispensabile la nomina di un procuratore speciale per la trattazione di un particolare affare.

Gli eventuali compensi vengono determinati non solo in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, ma anche in base alla loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell'ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e, soprattutto, agli oneri di gestione complessivi.

Articolo 15

ESERCIZIO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Articolo 16

MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere adottate dal Consiglio Generale con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza dei voti dei presenti. La relativa delibera sarà, entro trenta giorni dall'approvazione, comunicata al competente Ministero ai sensi di legge.

Articolo 17

CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nella ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile, ed ove non si verifichi l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 28, la devoluzione dei beni tutti della Fondazione sarà decisa dal Consiglio Generale, con l'approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, osservandosi per altro e in ogni caso il criterio della omogeneità della destinazione per gruppi di beni nonché il principio del godimento pubblico sul territorio di cui trattasi delle opere d'arte.

Articolo 18

NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disciplinato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in *sedes materiae*.